

Articolo da “Il Calcio Illustrato” giugno 2012

L'angolo della segreteria: LND sempre in prima fila per la tutela della salute

La tragedia di Piermario Morosini ha riproposto crudamente l'importanza della tutela medica sportiva a tutti i livelli: perché il calcio è un gioco, ma con la vita non si può scherzare

di Massimo Ciaccolini (Segretario Generale L.N.D.)

Quando si parla di tutela medico sportiva, per quanto riguarda il calcio dilettantistico e giovanile, la normativa di riferimento è data dall'articolo 43, delle N.O.I.F. della Federazione. Questa, innanzitutto, pone il principio che ciascun tesserato è tenuto a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

Deve, quindi, essere cura del calciatore - o degli esercenti la potestà genitoriale in caso di minori di età - provvedere in tal senso anche se, di fatto, sono le società dilettantistiche e giovanili che predispongono tutte le attività di carattere organizzativo volte all'effettuazione delle visite mediche da parte dei propri tesserati, sobbarcandosene - nella generalità dei casi - pure gli oneri economici. Le Società sono tenute a conservare agli atti - ed ovviamente ad aggiornarle - le certificazioni mediche, che per i tesserati fino ai dodici anni di età consistono nell'attestato di accertamento della idoneità generica, mentre per quelli di età superiore ai dodici anni sono rappresentati dall'attestazione dell'accertamento dell'idoneità specifica.



Quest'ultima comporta una serie di accertamenti clinici assai approfonditi, che debbono essere effettuati solo da medici e in istituti specificamente abilitati. Inoltre, l'articolo 34, comma 3, delle N.O.I.F., prevede che i giovani calciatori che abbiano compiuto anagraficamente i quindici anni, e le giovani calciatrici che abbiano compiuto anagraficamente i quattordici anni, possano partecipare alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe, a condizione che - oltre al certificato di idoneità specifica all'attività agonistica -

siano pure in possesso di una relazione medica che attesti il raggiungimento, da parte loro, della maturità psico-fisica. Solo se in possesso di tali certificazioni il Comitato Regionale competente può rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 34, comma 3, delle N.O.I.F., e nel caso in cui il tesserato venga impiegato in partite ufficiali senza il prescritto nulla osta la società è punita con la perdita della gara a tavolino.

Disposizioni precise

E' importante sapere cosa è tenuta a fare una società dilettantistica quando ad un proprio tesserato viene rilasciato un certificato di "non-idoneità". A questo punto deve essere immediatamente informata la Federcalcio, unitamente alla Lnd ed al Comitato, o la Divisione o il Dipartimento competenti, in quanto si deve provvedere all'immediata revoca del tesseramento dell'atleta interessato.

Le società che vengono meno a tale obbligo di comunicazione sono deferite ai competenti organi della giustizia sportiva. Esse, in ogni caso, sono responsabili dell'utilizzazione di tesserati privi della necessaria certificazione medica. L'utilizzazione non riguarda soltanto l'attività di carattere ufficiale ma anche quella degli allenamenti e della preparazione atletica. Nella riunione del 27 aprile scorso, il Consiglio Federale ha istituito una Commissione scientifica che, tra gli altri, avrà anche il compito di elaborare controlli ancora più accurati sulla documentazione medica da produrre per ottenere l'idoneità sportiva sia in ambito professionistico che dilettantistico.

DENTRO LE REGOLE

Attenzione totale

Ogni anno la Lega Nazionale Dilettanti, all'inizio della stagione sportiva, attraverso un proprio comunicato ufficiale, richiama le proprie associate al rigoroso rispetto della normativa relativa alla tutela medico-sportiva. Ciò al fine di far rispettare ai tesserati delle stesse società l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. La viva raccomandazione viene fatta anche in virtù del principio secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di sinistri mortali che dovessero malauguratamente coinvolgere tesserati privi della prescritta certificazione medica, sia durante le gare che negli allenamenti. Va detto, peraltro, che in tali casi l'assenza della certificazione preclude qualsiasi tutela a livello assicurativo.